

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**La seduta comincia alle 11.**

ANTONIO SAIA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta del 18 aprile 2001.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aleffi, Angelini, Berlinguer, Boato, Bono, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cardì, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Lento, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Molgora, Montecchi, Morgando, Nesi, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Visco, Vita e Zeller sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera

in data 24 aprile 2001, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla seconda Commissione permanente (Giustizia):

S. 5050. — « Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato » (*Approvato dal Senato*) (7716), con il parere della I Commissione.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsti dal comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia):

« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni » (7717), con il parere della I Commissione.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsti dal

comma 1 del predetto articolo 96-*bis*, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis* del regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: S. 5050 – Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato (approvato dal Senato) (7716) (ore 11,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 7716)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, è diretto a convertire in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato. Si tratta di un provvedimento che modifica gli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale concernenti i termini di durata massima delle

indagini preliminari e la loro possibile proroga, ispirandosi ad esigenze di razionalizzazione del processo nel caso in cui questo abbia ad oggetto reati di terrorismo.

Ai sensi del vigente comma 1 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, la durata delle indagini preliminari, decorrente dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato, non può comunque superare i 18 mesi, salvo proroga del termine chiesto dal pubblico ministero o dalla persona indagata per esecuzione dell'incidente probatorio. Il successivo comma 2 stabilisce tuttavia che la durata massima è di due anni se le indagini preliminari riguardano reati di particolare gravità. Tuttavia, per i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, la maggiore durata delle indagini è limitata a quelli tra essi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci rimanendo esclusi alcuni reati, il cui accertamento è di fondamentale importanza in caso di indagini su fatti di terrorismo, i quali sono costituiti da un intreccio di diverse e complesse fattispecie, che devono essere verificate sia separatamente sia in un complesso unitario.

L'articolo 1 del decreto-legge in esame, al comma 2, modifica quindi il comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, allargando l'ambito dei reati di terrorismo per i quali la durata massima delle indagini preliminari può giungere fino a due anni. È aggiunta, quindi, al n. 4 della lettera *a*) del comma medesimo, contemplante i delitti commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell'ordinamento costituzionale, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, la previsione dei delitti di cui all'articolo 270, terzo comma (associazioni sovversive), 270-*bis*, secondo comma (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) e 306, secondo comma (banda armata: formazione e partecipazione).

Tale correttivo consente di sanare un irreparabile pregiudizio che stanno subendo tutte quelle indagini che, attualmente in corso, si rivolgono ad accertare necessariamente in un unico contesto la responsabilità sia degli associati sia dei capi, dei promotori e degli organizzatori. In tali casi, infatti, i diversi regimi applicabili per effetto della normativa vigente determinano la necessità di scelte procedurali diverse, pur nel medesimo contesto investigativo, a seconda che a ciascun indagato venga riferita una condotta di partecipazione oppure un ruolo di promotore capo od organizzatore.

Le distorsioni determinate dalla norma vigente non si limitano agli aspetti processuali legati alle indagini, ma vanno oltre, a causa dei diversi richiami che numerose norme codicistiche operano al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Si pensi, ad esempio, agli articoli 301 (estinzione delle misure disposte per esigenze probatorie), 303 (termini di durata massima della custodia cautelare), 304 (sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare) e, ancora, agli articoli 335, 347, 372 e 405 del codice di procedura penale.

I diversi istituti richiamati dagli articoli citati, sulla base della normativa vigente, si atteggiavano diversamente a seconda che debbano trovare applicazione nei confronti di chi abbia promosso, organizzato, diretto o capeggiato i sodalizi delittuosi già richiamati ovvero di chi vi abbia preso parte. Il decreto esplica, anche sotto tale profilo, effetti di razionalizzazione.

La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 in esame integra il contenuto del comma 5-*bis* dell'articolo 406 del codice di procedura penale in materia di proroga delle indagini preliminari, che prevede la possibilità per il pubblico ministero, prima della scadenza, di richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine ordinario semestrale previsto all'articolo 405. La modifica apportata dal decreto consente di non applicare le disposizioni dei commi 3, 4 e 5, per cui il giudice provvede con ordinanza, entro dieci giorni dalla presentazione

della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero senza dover osservare il procedimento ordinario. Secondo tale procedura il giudice provvede, entro dieci giorni dalla scadenza del termine, per la presentazione delle memorie (comma 3); autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio, senza intervento del pubblico ministero e dei difensori (comma 4).

Qualora poi il giudice ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento poi si svolge nelle forme di cui all'articolo 127 (comma 5).

Per quanto attiene poi alle motivazioni della necessità e dell'urgenza, la relazione che accompagna il provvedimento sottolinea che l'intervento nelle forme del decreto-legge « risulta giustificato, nell'attuale straordinario momento istituzionale che vede la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sciolti, giacché necessario ed urgente, come segnalato da importanti uffici di procura, appare evitare che indagini volte all'accertamento delle più gravi responsabilità per fatti che pongono in pericolo la sicurezza dello Stato siano irreparabilmente segnate da improvvidi disvelamenti di acquisizioni investigative ».

Si tratta di una precisazione importante perché giustifica l'anomalia della scelta del Governo di modificare una norma codicistica, che per sua natura, essendo inserita in un corpo di norme consolidato, non si presterebbe ad essere modificata attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza. Il Governo, infatti, ha adottato il decreto-legge in esame non per approfittare della circostanza che le Camere si trovano attualmente in un regime di *prorogatio*, durante il quale queste possono compiere solamente gli atti costituzionalmente dovuti ovvero urgenti, come la conversione dei decreti-

legge, ma perché, sulla base di quanto di fatto emerge da attuali indagini in corso su fatti di terrorismo, le norme del codice di rito in questione si sono dimostrate inadeguate. Tale esigenza di modificare norme processuali si è manifestata non appena si è presentata la necessità della loro applicazione, il che è avvenuto soltanto negli ultimi tempi.

Per tali ragioni si auspica la pronta conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il relatore ha illustrato in maniera compiuta i motivi che portano alla conversione in legge del decreto-legge in esame.

Il Governo ha fatto ricorso ad un decreto-legge per la notevole urgenza di sopperire in questo momento ad alcune disfunzioni che si sono verificate in indagini relativi a processi in corso. Vi è poi il motivo tecnico, relativamente ai reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione, di razionalizzare le norme nei confronti dei capi e degli associati in tale tipo di reati. Essendosi manifestata questa disparità, si è posta immediatamente la necessità di provvedere con un decreto-legge, che è certamente un mezzo anomalo ma che consente – in considerazione della chiusura delle Camere – una rapida conversione.

Infine, ricordo che la conversione è stata approvata all'unanimità dal Senato.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

#### **Preavviso di votazioni elettroniche.**

PRESIDENTE. Decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Convoco immediatamente la Conferenza dei presidenti di gruppo, precedentemente convocata al termine della seduta, in modo da non trattenere ulteriormente i colleghi.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,45.**

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 7716.**

#### ***(Esame degli articoli – A.C. 7716)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 7716 sezione 1*).

Avverto che non sono stati presentati emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge né all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

#### ***(Votazione finale – A.C. 7716)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 7716, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per deliberare.

Collegli, vorrei sentire anche il parere dei presidenti di gruppo: possiamo rinviare – diciamo così – *sine die*, oppure, se vi è intesa da parte di tutti i colleghi, possiamo rinviare di mezz'ora piuttosto che di un'ora.

BEPPE PISANU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, proporrei di rifare almeno un tentativo.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Pisanu: mi sembra che sia saggio fare un tentativo. Se i colleghi sono d'accordo, possiamo rinviare la seduta di mezz'ora anziché di un'ora, con l'invito ad essere presenti. Si tratta dell'ultima deliberazione della legislatura.

Rinvio, pertanto, la seduta di mezz'ora, fino alle 12,20.

**La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12,20.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora nuovamente procedere alla votazione finale, nella quale è precedentemente mancato il numero legale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 7716.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera non è in numero legale per deliberare.

ANIELLO DI NARDO. Signor Presidente, desidero segnalare che il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato.

**Sull'ordine dei lavori.**

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, tra pochi giorni il Governo procederà alla nomina a presidente dell'ISTAT del pro-

fessor Biggeri e lo farà non solo in regime di ordinaria amministrazione, ma anche senza l'espressione dei pareri parlamentari, perché la scorsa settimana la Commissione affari costituzionali del Senato non ha espresso il parere per mancanza del numero legale e lo stesso è avvenuto giovedì scorso alla Camera. Ella, signor Presidente, con grande cortesia e sensibilità ha concesso una proroga ed oggi dovremmo votare il parere, ma presumibilmente anche in questo caso mancherà il numero legale presso la Commissione affari costituzionali, quindi avremo una nomina a presidente dell'ISTAT del professor Biggeri effettuata, ripeto, da un Governo in regime di ordinaria amministrazione e senza i pareri parlamentari.

Già l'onorevole Marzano aveva denunciato qualche settimana fa questa anomalia ed io ritengo che il professor Biggeri meriterebbe qualcosa di più di una nomina tirata per i capelli. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio: speriamo che il numero legale oggi in Commissione affari costituzionali ci sia.

### **Ordine del giorno della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 7 maggio 2001, alle 10:

Comunicazioni del Presidente.

**La seduta termina alle 12,25.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa  
alle 14,30 del 26 aprile 2001.*